

Prot. n. 7683/a3 del 23/12/2020

Decreto Direttoriale n.1373

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

Vista la delibera n. 39 del CA del 18 dicembre 2020

Vista la delibera n. 98 del CdA del 21 dicembre 2020



Sommario

TITOLO I – DEFINIZIONI, FINI E PRINCIPI.....	3
TITOLO II – PROCEDURE ELETTORALI	3
Art. 3 - Commissione Elettorale	4
Art. 3bis. - Turni di apertura e sorveglianza seggio elettorale	4
Art. 4 - Elettorato	5
Art. 5 - Candidature	5
Art. 7 - Scrutinio e nomina degli eletti.....	5
Art. 8 - Ricorsi	6
Art. 9 - Cessazione anticipata della carica ed elezioni suppletive	6
TITOLO III – FUNZIONAMENTO.....	6
Art. 11 - Studenti “Vedetta” e studenti assegnatari di incarichi	7
Art. 12 - Convocazione e validità delle sedute.....	7
Art. 13 - Ordine della discussione e delle votazioni	7
Art. 14 - Verbali di seduta	8
Art. 15 - Assemblea generale degli Studenti.....	8
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI.....	8
Art. 17 - Trasparenza.....	8
Art. 18 - Norme transitorie.....	9



TITOLO I - DEFINIZIONI, FINI E PRINCIPI

Art. 1 - Natura, Composizione, Funzioni.

1. La Consulta degli Studenti del Conservatorio Statale di Musica "G. Frescobaldi" di Ferrara, di seguito denominata "Consulta", è l'organo elettivo di rappresentanza degli studenti.
2. La Consulta è composta da studenti eletti in numero di tre qualora l'Istituto conti fino a cinquecento studenti, di cinque fino a mille, di sette fino a millecinquecento, di nove fino a duemila, di undici oltre duemila studenti.
3. La Consulta designa all'interno della stessa tramite votazione a maggioranza o all'unanimità i ruoli dei componenti della stessa e nella fattispecie nomina:
 - n.2 Rappresentanti degli Studenti (d'ora innanzi Rappresentante/i) all'interno del Consiglio Accademico;
 - n.1 Rappresentante all'interno del Consiglio di Amministrazione;
 - n.2 Rappresentanti all'interno della Commissione Disciplinare (qualora dovesse essere formata per comprovati e gravi fatti a carico di uno o più studenti);
 - n.1 Coordinatore della Consulta;
 - n.1 Vice-Coordinatore della Consulta.
4. La Consulta può delegare i ruoli di cui all'art.1.3 a studenti maggiorenni e regolarmente iscritti i quali hanno l'obbligo di attenersi alla coordinazione e alle indicazioni operative e propositive della Consulta; i delegati entrano di diritto a fare parte della Consulta ma non hanno diritto di voto all'interno di essa; il mandato di delega può essere revocato con comunicazione scritta all'organo presso il quale svolge attività di Rappresentante delegato in caso di assenze prolungate ed ingiustificate, gravi omissioni e/o mancato svolgimento dei propri doveri.
5. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, indirizza richieste e formula proposte al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti, nonché alla produzione artistica ed alle collaborazioni dello stesso Conservatorio; può essere sentita sulle modifiche della qualità dei servizi offerti dal Conservatorio agli studenti, su ogni questione che possa riguardare il diritto allo studio e sull'applicazione di sanzioni disciplinari di particolare gravità nei confronti degli studenti.
6. La Consulta promuove l'integrazione e l'intercomunicazione tra gli studenti, anche attraverso l'organizzazione di attività paraistituzionali, di eventi e manifestazioni studentesche, e appronta all'occorrenza bandi e normative che ne disciplinino lo svolgimento.
7. La Consulta degli Studenti assoggetta inoltre la votazione dei componenti studenteschi del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione il cui ordine del giorno deve essere discusso nelle sedute.
8. La Consulta resta in carica per un mandato di tre anni consecutivi.

TITOLO II - PROCEDURE ELETTORALI

Art. 2 - Bando

1. Il Direttore, con propria ordinanza, indice almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato della Consulta (o di uno o più componenti della stessa), le elezioni per il rinnovo di essa. Il bando dovrà indicare:



- il numero di studenti da eleggere ai sensi dell'art. 12, comma 1, del DPR 132/03;
 - requisiti dell'elettorato attivo e passivo;
 - il termine di presentazione delle candidature.
2. Una settimana prima dall'inizio delle procedure elettorali, il Direttore comunicherà le date (nel numero di tre giornate, nell'arco di una settimana massimo), gli orari, i luoghi, e la locazione dove sarà allestito il seggio elettorale.
 3. Il Bando e la comunicazione postuma descritta al precedente comma, saranno affissi dai coadiutori nella bacheca "Comunicazioni dalla Segreteria" e nella bacheca "Comunicazioni dalla Consulta". La segreteria inoltre, ne invia comunicazione a mezzo di posta elettronica a tutti gli studenti e al webmaster il quale provvederà a pubblicarli nei siti web del Conservatorio.

Art. 3 - Commissione Elettorale

1. Quindici giorni prima dall'inizio delle procedure elettorali (in contemporanea alla pubblicazione del Bando), viene istituita, con decreto del Direttore, la Commissione Elettorale (d'ora in poi denominata "Commissione"), formata da tutti i Rappresentanti di Consulta, un membro della Segreteria Amministrativa ed un membro del Corpo Docenti nominato dal Consiglio Accademico. Nel medesimo decreto di nomina sono individuati, altresì, i componenti supplenti.
2. La Commissione nomina al suo interno un proprio Responsabile.
3. La Commissione, entro dieci giorni prima dell'inizio delle procedure elettorali ha i seguenti compiti:
 - formare, entro dieci giorni prima dell' inizio delle procedure elettorali, gli elenchi degli elettori attivi e passivi;
 - vagliare le candidature e di verificarne la rispondenza ai requisiti;
 - vigilare sulle operazioni di sorveglianza al seggio elettorale;
 - provvedere alla stampa delle schede elettorali;
 - fornire urna, separé e almeno 2 tavoli (banchi).

Così facendo, la Commissione garantirà, ai sorveglianti del seggio e a tutto l'Istituto, un adeguato svolgimento delle operazioni di voto.

4. Il Responsabile inoltre ha il compito di vidimare con firma tutte le schede e timbrarle con timbro dell'Istituzione.
5. Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino negli elenchi sopraccitati al comma 3, devono essere segnalate al Responsabile della Commissione fino a sette giorni prima dell'inizio delle votazioni. La Commissione provvede all'eventuale modifica dell'elenco.
6. La Commissione ha il compito di ricevere e valutare eventuali ricorsi.
7. La Commissione ha il compito di garantire il rispetto delle disposizioni prescritte dal presente Regolamento.
8. La Commissione si avvale del supporto degli uffici amministrativi, della segreteria didattica e dei coadiutori.

Art. 3bis. - Turni di apertura e sorveglianza seggio elettorale

1. I turni di apertura e di sorveglianza al Seggio Elettorale spettano ai componenti della Consulta i quali si prestano a fornire all' elettorato attivo le schede elettorali e spiegare loro le operazioni di voto se necessario. Delle operazioni di voto il Rappresentante redige apposito verbale, riportando il numero effettivo di votanti, orario di apertura e chiusura del proprio turno di sorveglianza al seggio.
2. A ogni chiusura seggio l'urna viene chiusa, e trasferita insieme agli elenchi, e alle



cartelline documenti presso l'ufficio di segreteria amministrativa del componente della Commissione.

Art. 4 - Elettorato

1. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio ordinari e sperimentali, purché abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.
2. Non hanno diritto all'elettorato passivo gli studenti che abbiano subito sanzioni disciplinari con sentenza definitiva.

Art. 5 - Candidature

1. Le candidature devono essere presentate entro la data dell'Assemblea Generale degli Studenti che precede di 7 giorni la data delle votazioni ed a partire da 15 giorni antecedenti la data dell'Assemblea stessa mediante dichiarazione sottoscritta dall'interessato, in busta chiusa, presso l'Ufficio Protocollo del Conservatorio.
2. L'Ufficio protocollo trasmette le candidature pervenute alla Commissione Elettorale che verifica il possesso dei requisiti di eleggibilità. Se in difetto, la Commissione dispone l'esclusione del candidato dalla competizione elettorale.
3. La Consulta, convoca almeno 7 giorni prima dalla data delle votazioni un'assemblea studentesca ove i candidati possano presentare le proprie candidature ed esporre il programma elettorale.
4. Il candidato alla fine dell'Assemblea ha il dovere di consegnare una copia del programma elettorale alla Consulta che provvederà a depositarlo nella cartellina dei documenti di seggio elettorale per poterlo far visionare a chi ne chiede la lettura.

Art. 6 - Operazioni di voto

1. L'elettore, per essere ammesso al voto, deve essere identificato mediante documento di riconoscimento, firmare e inserire la data di votazione nell'elenco e successivamente esprimere la sua preferenza.
2. Il voto è individuale e segreto. Possono essere espresse, sull'apposita scheda elettorale prestampata con i nomi dei candidati, fino a una preferenza se i componenti della Consulta da eleggere sono da uno a due; fino a due preferenze se i componenti della Consulta da eleggere sono da tre a quattro; fino a tre preferenze se i componenti della Consulta da eleggere sono da cinque a sette.
3. Sono nulle le schede che recano preferenze in numero maggiore a quanto prescritto al precedente comma, le schede che presentano uno o più segni diversi da " X " fuori o dentro la casellina di voto, le schede che presentano difficoltà di decifrare, di interpretare le volontà dell'elettore. Se le preferenze sono più di una e i segni sono evidentemente diversi tra loro.

Art. 7 - Scrutinio e nomina degli eletti

1. Non è necessario alcun raggiungimento di quorum per procedere alle operazioni di scrutinio. Il risultato elettorale raggiunto è valido a prescindere dall'affluenza alle urne.
2. Al termine delle votazioni, la Commissione apre l'urna sigillata e provvede a verificare che le schede presenti in essa corrispondano al numero dei votanti. Si procede dunque allo scrutinio dei voti e alla proclamazione degli eletti.
3. A parità di preferenze risulterà eletto lo studente più anziano in termini di anni di iscrizione anche non consecutivi e anche in altri conservatori d'Italia. In caso di ulteriore parità prevale il più anziano anagraficamente.





4. Durante le operazioni di spoglio, la Commissione Elettorale deve essere formata da almeno un Rappresentante di Consulta (non è necessaria la presenza di tutti i Rappresentanti), il membro della Segreteria Amministrativa ed il Docente nominato dal Consiglio Accademico. Tra questi ovviamente vi deve essere il Responsabile. Si chiama inoltre, anche uno studente come testimone degli atti.
5. La Commissione di seggio trasmette al Direttore il verbale dello scrutinio. Il Direttore, sulla base dei risultati, nomina gli eletti con proprio decreto, che ne sancisce l'effettivo inizio del mandato. I nominati rimangono in carica per tre anni.
6. Il verbale delle operazioni di scrutinio verrà affisso nelle bacheche "Comunicazioni dalla Segreteria", "Comunicazioni dalla Consulta" e nella bacheca dell' Aula Docenti.

Art. 8 - Ricorsi

1. Trascorsi cinque giorni dall'affissione del verbale degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi alla Commissione Elettorale da parte dei soggetti interessati, la procedura si intende confermata.

Art. 9 - Cessazione anticipata della carica ed elezioni suppletive

1. In caso un componente della Consulta:
 - venga meno dei requisiti di cui all'art.4 del presente Regolamento;
 - subisca sanzione disciplinare con sentenza definitiva da parte della Commissione Disciplinare;
 - risulti assente dalle sedute ordinarie della Consulta per tre volte consecutive;
 - rassegni dimissioni in forma scritta a tutti i componenti della Consulta in anticipo rispetto alla scadenza naturale del mandato;
 - subisca una mozione di sfiducia motivata e votata all'unanimità dai componenti elettivi della Consulta e presenta quindi le proprie dimissioni (entro 5 giorni);si verifica la cessazione anticipata della carica e si procede alla sua sostituzione, mediante le procedure elettorali di cui agli artt. 2,3,3bis,4,5,6,7 del presente regolamento. Al fine di garantire le funzionalità dell' organismo, il componente dimissionario resta comunque in carica fino all' elezione del nuovo.
I nuovi eletti rimangono in carica per tre anni.

TITOLO III - FUNZIONAMENTO

Art. 10 - Procedure di designazione del Coordinatore del Vice Coordinatore e dei rappresentanti studenteschi negli organi collegiali

1. La Consulta, entro la fine della seconda seduta, elegge un Coordinatore ed un Vice Coordinatore tra i suoi componenti. Ognuno esprime il proprio voto per un candidato. Le due figure vengono elette a maggioranza assoluta dai componenti in carica. Se la suddetta maggioranza assoluta non è raggiunta neppure alla seconda votazione, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.
2. Compito del Coordinatore è:
 - tenere i rapporti con gli altri comitati studenteschi;
 - coordinare e moderare le riunioni di Consulta e le Assemblee Generali degli studenti;
 - ritirare settimanalmente la posta dalla buca delle lettere indirizzate alla Consulta, comunicare agli altri rappresentanti i loro contenuti e portarle in riunione;





- datare, numerare e custodire le lettere per poi depositarle presso l'Ufficio Protocollo alla fine dell' A.A. dell' anno in corso;
 - rispondere ai docenti e confermare o smentire la presenza dell'alunno all'Assemblee Generali degli Studenti;
 - aggiornare ed ordinare la bacheca "Comunicazioni dalla Consulta".
3. Il Vice Coordinatore assiste il Coordinatore nei compiti succitati al precedente comma e lo sostituisce in caso di assenza.
 4. La Consulta, ai sensi dello Statuto, è tenuta a designare quanto prima i rappresentanti all'interno degli organi collegiali come descritto all'art. 1.3 e 1.4 con le stesse modalità indicate all'art. 10.1.

Art. 11 - Studenti "Vedetta" e studenti assegnatari di incarichi

1. La Consulta degli Studenti, se ne ravvisa la necessità, può incaricare alcuni studenti volontari di acquisire il ruolo di Studenti Vedetta ovvero di studenti incaricati di divenire referenti mediatori tra alcune aree della popolazione studentesca o di taluni corsi in particolare e la Consulta degli Studenti con la finalità di ottenere una maggiore capillarizzazione delle attività d'intervento dell'organo consultivo.

Art. 12 - Convocazione e validità delle sedute

1. Le riunioni di Consulta possono essere convocate da qualsiasi membro ad essa appartenente e inviata comunicazione per via telematica agli altri rappresentanti.
2. Le riunioni della Consulta hanno cadenza mensile e senza indicazioni contrarie si svolgono entro la prima settimana del mese.
3. Le sedute della Consulta sono valide se e fino a che, ad esse è presente la maggioranza dei componenti in carica.
4. I componenti della Consulta sono tenuti a partecipare con la massima assiduità. Eventuali assenze devono essere debitamente giustificate a tutti i membri della Consulta.
5. Se ci si assenta da lezioni, i componenti della Consulta sono giustificati e non sarà ritenuta assenza la relativa mancanza dalla lezione.
6. Come per i componenti del Consiglio Accademico, Consiglio di Amministrazione, Collegio Docenti, il giorno della riunione, i componenti della Consulta sono autorizzati a parcheggiare all'interno del chiostro del Conservatorio.
7. L' amministrazione del Conservatorio mette a disposizione un locale all' interno dell'Istituto in modo da assicurare un adeguato svolgimento delle riunioni.

Art. 13 - Ordine della discussione e delle votazioni

1. Il Coordinatore assicura la disciplina della seduta, l'ordine e la modalità di discussione e di votazione.
2. Le votazioni sono effettuate di regola con scrutinio palese. Su richiesta della maggioranza della Consulta, la votazione può essere nominale ovvero per scrutinio segreto.
3. La votazione per scrutinio segreto è prescritta, oltre che per le designazioni elettive, anche nelle ipotesi previste dalla legge.
4. La votazione è valida se ad essa prende parte la maggioranza assoluta dei componenti della Consulta aventi diritto di voto.
5. In caso di parità si ripete la votazione per un massimo di 2 volte. Oltre la seconda si rimanda la votazione alla successiva riunione dove non si potrà più rimandare.



Art. 14 - Verbali di seduta

1. il segretario è individuato di volta in volta tra i presenti e designato dal Coordinatore.
2. Il verbale di ciascuna seduta della Consulta è redatto in forma sintetica dal Segretario.
3. Ciascun componente ha diritto di far registrare a verbale il proprio dissenso o l'astensione dalla discussione o dal voto su singoli argomenti, nonché di chiedere l'inserimento di una propria dichiarazione pronunciata nel corso della seduta.
4. I verbali delle riunioni di Consulta e quelli delle assemblee generali, entro una settimana dopo l'evento, devono essere portati già firmati da tutti i presenti alla riunione o dalla maggioranza, presso l'Ufficio Protocollo, dove verranno protocollati e custoditi.
5. Successivamente verranno pubblicati nella bacheca "Comunicazioni dalla Consulta" dove saranno mantenuti per un numero di giorni non inferiori a dieci.

Art. 15 - Assemblea generale degli Studenti

1. L'Assemblea Generale degli Studenti viene convocata con almeno 15 giorni di anticipo e con Decreto direttoriale con almeno 20 giorni di anticipo, minimo due volte ad A.A. dalla Consulta, che ne stabilisce l'ordine del giorno. Ha lo scopo di informare gli studenti dell'istituto dell'operato della stessa e di recepire eventuali proposte operative in merito a problematiche didattiche e, più in generale, riguardanti la qualità della vita studentesca all'interno della struttura accademica;
2. La convocazione viene affissa all'albo Studenti e Docenti e indica gli ordini del giorno, la data e il luogo dell'adunanza.
3. Con Circolare del Direttore, sono sospese le lezioni per tutta la durata dell'Assemblea e riprenderanno alla fine di essa. I docenti sono tenuti a firmare la circolare, dare la massima pubblicità e a favorire l'afflusso degli studenti all'Assemblea.
4. Il Coordinatore della Consulta degli Studenti nomina tra i presenti, all'inizio della seduta, un segretario verbalizzante.
5. Il verbale verrà rivisto e firmato dalla Consulta e affisso in bacheca degli studenti.
6. All'assemblea degli studenti sono tenuti a partecipare tutti gli studenti dell'Istituzione.
7. Verranno raccolte quindi le firme di entrata e di uscita dei presenti.
8. I docenti sono invitati a prendere nota dei propri studenti che si assentano dalla propria lezione per seguire l'Assemblea e comunicare i nominativi alla Consulta. Il Coordinatore si occuperà di rispondere ai docenti e confermare o smentire la presenza dell'alunno. Nel primo caso il docente ha l'obbligo di aggiungere la presenza in registro all'alunno, nel secondo di aggiungere l'assenza (ingiustificata).

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 - Entrata in vigore e modifiche del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data del timbro dell'Ufficio Protocollo presso il quale è stato depositato e firmato da tutti i membri della Consulta o dalla maggioranza di essa.
2. Eventuali future modifiche seguiranno l'iter della discussione nelle apposite sedi del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione sentita la Consulta degli Studenti.

Art. 17 - Trasparenza

1. In analogia ai principi organizzativi e di amministrazione, la Consulta imposta la propria azione in base ai principi della trasparenza dei processi decisionali, della pubblicità degli atti, dell'imparzialità, dell'efficacia e dell'efficienza.



Art. 18 - Norme transitorie

1. Fino al totale compimento della legge di riforma 508/99 che convertirà gli attuali corsi di triennio e biennio sperimentali in ordinari, e comunque fintanto che i corsi di studio del previgente ordinamento rimarranno attivi, in deroga all'art. 4 del presente Regolamento sono ammessi al voto tutti gli studenti regolarmente iscritti che alla data delle elezioni abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

